(N. 383)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALERMO, MANCINELLI, CORSINI, BARBARO, PRESTISIMONE, CARELLI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1954

Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — L'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi di guerra era in passato disciplinata dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312 che per l'inadeguatezza di alcune disposizioni male rispondeva ormai alle esigenze per le quali venne promulgata.

Occorrendo in particolar modo arginare le numerose inadempienze nelle quali segnatamente si distinguevano le Amministrazioni dello Stato e insieme assorbire al lavoro il maggior numero possibile di invalidi, si addivenne alla promulgazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, che riordinava la intera materia nell'intento precipuo di rendere effettivo il privilegio dell'assunzione obbligatoria.

Malgrado ciò le Amministrazioni statali non hanno sanato che in minima parte le inadempienze lamentate e pei motivi più svariati procrastinano l'adempimento degli obblighi di legge, per cui ancora oggi numerosi sono i posti sia di ruolo sia non di ruolo dovuti ai mutilati e invalidi di guerra, ma non ancora conferiti.

Nella situazione generale come sopra delineata s'inquadra la questione che qui di seguito sottoponiamo alla vostra considerazione.

Per l'articolo 10 — primo e secondo comma — della ricordata legge 3 giugno 1950, n. 375: « Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare, in rapporto alla categoria di operai permanenti, gli invalidi di guerra di cui all'articolo 1 nella proporzione del 6 per cento e gli invalidi di cui all'articolo 2 nella proporzione del 3 per cento ».

« Le stesse percentuali si applicano distintamente anche in rapporto agli operai temporanei ».

Senonchè mentre si attendeva — come sopra accennato — che i minorati di guerra fossero infine reintegrati nel loro diritto al lavoro, è stata promulgata la legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, la quale all'articolo 39, primo comma, sancisce a far tempo dal 1° marzo 1952 il divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

namento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma e su qualsiasi capitolo di bilancio, senza far salva l'osservanza delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra prevista dalla legge speciale 1950, n. 375, e venendo così ad illogicamente sanare le precedenti inadempienze delle Amministrazioni statali stesse, sia pure in un limitato settore del personale dipendente.

È evidente che il divieto di assunzione non può essere reso operante nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra se non nel caso che le Amministrazioni statali abbiano prima raggiunto sul complesso dei dipendenti salariati non di ruolo le percentuali di assunzioni previste dal ricordato articolo 10 della legge 1950, n. 375; diversamente verrebbe a porsi nel nulla un beneficio che si riconobbe in precedenza di dover concedere per valide ragioni morali e sociali.

Confidiamo pertanto che non mancherà al provvedimento in esame la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è aggiunto il seguente comma:

« Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra che debbono essere assunti dalle Amministrazioni statali ai fini del raggiungimento delle percentuali stabilite dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1950, numero 375 ».